di Unione italiana di riassicurazioni, con la partecipazione di circa 80 imprese private nazionali e straniere, e con un capitale di 30 milioni, di cui un terzo sottoscritto dall'Istituto nazionale.

Avvicinandosi la scadenza del termine decennale previsto della legge 4 aprile 1912, n. 305 costitutiva dell'Istituto nazionale per l'esercizio dell'assicurazione sulla vita da parte di società private, le critiche al regime di monopolio si sono fatte più vive, specialmente a Trieste dove hanno sede le due antiche società delle « Assicurazioni generali » e della « Riunione Adriatica ». Si sono fatte premure al Governo, perchè la questione della proroga fosse oggetto di nuovi e più attenti studi, ed al voto delle camere di commercio per la concessione della proroga hanno fatto eco, con pregevoli lavori, statistici, come l'Amorosi ed il Livi, confermando quanto da tempo in questi annuari si era posto in rilievo, cioè l'assoluta incapacità dell'Istituto di compiere un'efficace propaganda con nuove forme di polizza e tariffe allettatrici. Il Livi ha calcolato che la produzione annua nazionale si sia ridotta alla metà di quella che si sarebbe potuto raggiungere in regime di concorrenza tra società private, e che pertanto l'attuale larvato sistema di monopolio non ha corrisposto, per quanto concerne la funzione sociale di incoraggiare lo spirito di previdenza, alle aspettative del governo e del paese.

§ III. — *Controllo delle imprese private.*

Per quanto si riferisce all'esercizio delle assicurazioni da parte delle imprese private, il consiglio superiore della previdenza, nelle tornate del giugno 1921, ha preso in esame uno schema di disegno di legge, contenente norme dirette a stabilire una maggiore ingerenza dello Stato nelle imprese. In particolare, si istituisce il regime dell'autorizzazione preventiva per le nuove imprese nazionali ed estere, di assicurazione e di riassicurazione; sono elevate le misure minime di cauzione per le imprese di assicurazione contro i danni, viene disciplinato l'esercizio della mediazione in affari di assicurazione, ammettendo piena libertà soltanto per le riassicurazioni all'estero, si portano varianti alla procedura fallimentare ecc. Il progetto è stato preso in esame anche da una commissione, in cui erano rappresentate le compagnie d'assicurazione; il controllo governativo su questa industria non tende soltanto ad una doverosa tutela verso gli assicurati, ma costituisce una garanzia anche per le società solide, in quanto elimina organismi di speculazione, che danneggiano il mercato e diminuiscono la fiducia del pubblico verso queste forme di previdenza.